



COMUNE DI BITONTO

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 213 del 19/12/2023

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno **duemilaventitre** addì **diciannove** del mese di **Dicembre** alle ore **11:20** nella sala Consiliare del Palazzo di Città, previo espletamento delle formalità prescritte dalle diposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale, in **1^a convocazione**. Alla trattazione dell'argomento riportato risultano presenti o assenti i consiglieri

(INIZIO)

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	RICCI FRANCESCO PAOLO	P		14	GESUALDO MARIA GRAZIA	P	
2	PINTO DOMENICO	P		15	GIORDANO FRANCESCO	P	
3	VACCARO ANTONELLA	P		16	MARRONE VINCENZO	P	
4	GIORDANO FRANCESCA	P		17	DAMASCELLI DOMENICO	P	
5	BRATTA MICHELANGELO	P		18	LORUSSO IVAN FRANCESCO AURELIO	P	
6	MILO MILO MARIA	P		19	ROSSIELLO CARMELA	P	
7	RAGNO SERGIO	P		20	TOSCANO FRANCESCO	P	
8	AVELLIS EMANUELE	P		21	PUTIGNANO ARCANGELO		A
9	ACQUAFREDDA NICOLA	P		22	LABIANCA VITO ANTONIO		A
10	MANGINI ROCCO	P		23	SCAURO FRANCESCO	P	
11	FOIRE FABIO	P		24	ALTAMURA ONOFRIO		A
12	BELLAVISTA ANTONIO	P		25	NATILLA FRANCESCO	P	
13	CARBONE TERESA		A				

Presenti 21 Assenti 4

Presiede il Sig. avv. Domenico Pinto nella qualità di Presidente Assemblea Consiliare
Assiste il Segretario Generale Dott. Salvatore Bonasia

Il Presidente, dopo aver introdotto l'argomento in oggetto, dà la parola all'Assessore alle Risorse Finanziarie e Programmazione, Francesco Brandi, che relaziona sul provvedimento.

Aperta la discussione, interviene, il Consigliere Damascelli, giusta Verbale di Consiglio Comunale n. 212 del 19.12.2023.

Durante la discussione sono entrati il Consigliere Scauro, la Consigliera Rossiello ed è uscito il Consigliere Altamura.

= Ore 11:20

Componenti il Consiglio presenti n. 21

“ “ “ assenti n. 4 (Carbone, Putignano, Labianca, Altamura).

Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, in uno all'allegato. La proposta di deliberazione viene approvata con n. 15 voti favorevoli (il Sindaco Ricci, Pinto, Vaccaro, Giordano Francesca, Bratta, Milo Milo, Ragno, Avellis, Acquafrredda, Mangini, Fiore, Bellavista, Gesualdo, Giordano Francesco, Marrone) e con n. 6 voti contrari (Damascelli, Lorusso, Rossiello, Toscano, Scauro, Natilla), resi per alzata di mano.

Successivamente, il Presidente pone la deliberazione, in uno all'allegato, a votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità. La dichiarazione di immediata eseguibilità viene approvata con n. 15 voti favorevoli (il Sindaco Ricci, Pinto, Vaccaro, Giordano Francesca, Bratta, Milo Milo, Ragno, Avellis, Acquafrredda, Mangini, Fiore, Bellavista, Gesualdo, Giordano Francesco, Marrone) e con n. 6 voti contrari (Damascelli, Lorusso, Rossiello, Toscano, Scauro, Natilla), resi per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- l'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di stabilità 2020), ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'[articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), disponendo, al contempo, che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- come testualmente disposto dall'articolo 1, comma 780, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019:
<< A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.>>;

VISTI

- i commi 161-170, articolo 1, della L. 296/2006, direttamente richiamati dall'art. 1, comma 776, della Legge n. 160/2019;
- il comma 777, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativa alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

DATO ATTO CHE,

- ai sensi dei commi 740 e 741 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, l'imposta Municipale Unica non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, salvo che per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai sensi dell'art. 1, comma 741, della legge n. 160/2019, sono equiparati all'abitazione principale:
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTA la facoltà del Comune di equiparare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera c) - numero 6), della legge n. 160/2019;

DATO ATTO, inoltre, che

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 1, comma 741, della legge n. 160/2019;
- la base imponibile è rappresentata dal valore degli immobili così come determinata ai sensi dell'articolo 1, dei commi 745 e 746, della legge n. 160/2019;
- i soggetti passivi sono, a norma dell'art. 1, comma 743, legge n. 160/2019, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa familiare e affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice. Ciascun soggetto passivo con riferimento è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;
- l'imposta è riscossa a mezzo modello F24 o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 1, comma 741 – lettera b), della Legge n. 160/2019, definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, stabilendo che l'esenzione si applica per un solo immobile e per le pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 1, comma 749, della Legge n. 160/2019, la detrazione di euro 200 prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;

CONSIDERATO che, le aliquote dell'imposta, come indicate nei commi 748, 750, 752, 753 e 754 della legge n. 160/2019, sono previste nelle seguenti misure:

- **comma 748** - Aliquota ridotta dello 0,5% per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, con possibilità di variazione in aumento sino a 0,1 punti percentuali, o in diminuzione fino all'azzeramento;
- **comma 750** - Aliquota ridotta dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis del D.L. 557/1993 e s.m.i., con possibilità di diminuzione sino all'azzeramento;
- **comma 752** – Aliquota di base per i terreni agricoli dello 0,76 per cento, con possibilità di aumento sino all'1,06 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento;
- **comma 753** – Aliquota di base pari allo 0,86 per cento, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento;

- **comma 754** - Aliquota base pari allo 0,86 %, con possibilità di variazione in aumento sino a 0,2 punti percentuali o in diminuzione fino all'azzeramento per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753;

VISTO il comma 751, dell'art. 1, della Legge 160/2019, il quale prevede l'esenzione dell'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

RICHIAMATI

- i commi 758 e 759 (con particolare riguardo alla lettera g-bis, come aggiunta dall'art., comma 81 della Legge n°197 del 29 dicembre 2022, a decorrere dal 01 gennaio 2023), dell'articolo 1, Legge n. 160/2019, relativi ai casi di esenzione dell'imposta;
- i commi 747 e 760 della legge n. 160/2019, i quali disciplinano le riduzioni dell'imposta e precisamente:
 - comma 747 – riduzione base imponibile** - La base imponibile dell'imposta è ridotta nella misura del cinquanta per cento, per le seguenti fattispecie:
 - a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - c) unità immobiliari, fatta eccezione in ogni caso per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Detta riduzione si applica, altresì, nell'ipotesi in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, nonché, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- comma 760 – riduzione aliquote** – Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

VISTI

- i commi 774, 775 e 792, articolo 1, Legge n. 160/2019, relativamente alla disciplina del trattamento sanzionatorio e dell'attività di accertamento in caso di violazione degli adempimenti di pagamento e dichiarativi;
- gli articoli 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 e 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, i quali prevedono che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il comma 767 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2020, il quale testualmente recita: “*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata*

pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

- l'art. 7, comma 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2023, avente ad oggetto: <<Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n°160>> che dispone quanto di seguito: <<Per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente.>>;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione;

VISTO ancora, l'art. 3, del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2023, che individua, nello specifico, modalità di elaborazione e trasmissione del prospetto delle aliquote, di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della L. 160/2019, redatto accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO CHE, in sede di elaborazione del presente atto è intervenuta la comunicazione dell'approvazione, in commissione Finanze al Senato di un emendamento al decreto proroghe (Dl 132/2023) che ha, di fatto rinvia al 2025, l'obbligo per i Comuni di differenziare le aliquote dell'imposta all'interno della griglia di fattispecie identificate con il decreto del Ministero delle Finanze.

La sesta commissione permanente del Senato, nella seduta del 14 novembre, infatti, in fase di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, ha approvato, tra gli altri, il seguente emendamento:

«Articolo 6-bis

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU e proroga in materia di spending enti locali)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

RITENUTO OPPORTUNO, dalla lettura del predetto atto, procedere all'approvazione delle aliquote sulla base di quelle già approvate nella annualità 2023, inserendo anche la seguente fattispecie:

Aliquota IMU

	Ente	Stato	Totale
Unità immobiliari destinate ad abitazione principale (escluso le pertinenze) possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, concesse in comodato gratuito , a parenti fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale, in base alla dichiarazione IMU da presentarsi nei modi e termini previsti dal Regolamento, purchè il cedente abbia un reddito non superiore a Euro 5.000,00 come da indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e per una sola unità abitativa.	0,635%	-----	0,635%

unica non contemplata nel prospetto “sperimentale” elaborato ai sensi dell’art. 1, comma 757 della L. 160/2019;

VISTO il Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Municipale Unica (IMU) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°73 del 27/04/2023;

CONSIDERATO che,

- alla luce del sopra citato emendamento, non sussistendo l’obbligo, per la corrente annualità, di redigere il presente atto tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decada anche quanto riportato all’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07/07/2023, ovvero che, in caso di discordanza tra il predetto prospetto e le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale di disciplina dell’imposta, ai sensi dell’art. 1, comma 764 della Legge n°160/2019, prevale quanto stabilito nel prospetto;
- risulta opportuno pertanto, applicare, tutte le aliquote personalizzate dall’Ente e disciplinate nel Regolamento, inclusa quella sopra evidenziata;
- dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote:

	Aliquota IMU		
	Ente	Stato	Totale
Aliquota ordinaria			
Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse	1,06 %	-----	1,06%

Categorie di immobili	aliquote
------------------------------	-----------------

1	Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> – Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; – Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna categoria, anche se iscritta in catasto unitamente all’immobile ad uso abitativo, ed a condizione che sia durevolmente ed esclusivamente asservita all’abitazione principale 	0,6%	-----	0,6%
detrazione 200,00 €					
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,6%	-----	0,6%	
detrazione 200,00 €					
3	Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione della categoria D5): Unità immobiliari ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D , destinate ad attività produttive rientranti nelle aree ZES del territorio del Comune di Bitonto (incluse nella ZES Adriatica istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 settembre 2019) di nuova costruzione e avviate successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti aliquote, per i soli primi cinque (5) anni di attività, a condizione che detti insediamenti produttivi siano riconosciuti tali con Autorizzazione unica rilasciata dal Commissario Straordinario del Governo della Zona ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise e che le unità immobiliari siano possedute dalle Aziende utilizzatrici.	0,3 %	0,76%	1,06%	
4	Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758 della Legge 27 dicembre 2019 n°160			
5	Aree fabbricabili	1,06%			1,06%

	Altri fabbricati (Fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%	-----	1,06%
	Unità immobiliari destinate ad abitazione (escluso le pertinenze) possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, concesse in comodato gratuito, a parenti fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale, in base alla dichiarazione IMU da presentarsi nei modi e termini previsti.	0,935%	-----	0,935%
6	Unità immobiliari destinate ad abitazione principale (escluso le pertinenze) possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, concesse in comodato gratuito , a parenti fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale, in base alla dichiarazione IMU da presentarsi nei modi e termini previsti dal Regolamento, purchè il cedente abbia un reddito non superiore a Euro 5.000,00 come da indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e per una sola unità abitativa.	0,635%	-----	0,635%
	Unità immobiliari situate nel centro antico destinate ad attività svolta direttamente dal proprietario dei locali o dal conduttore degli stessi. La presente aliquota agevolata per unità immobiliari utilizzate o locate nel centro antico per attività nuove o già esistenti, viene riconosciuta per la durata di complessivi tre anni.	0,61%	-----	0,61%

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tributi, Fiscalità Locale, Ambiente, Gestione Integrata dei Rifiuti e contabile dal Responsabile del Servizio Ragioneria;

Con n. 15 voti favorevoli (il Sindaco Ricci, Pinto, Vaccaro, Giordano Francesca, Bratta, Milo Milo, Ragno, Avellis, Acquafredda, Mangini, Fiore, Bellavista, Gesualdo, Giordano Francesco, Marrone) e con n. 6 voti contrari (Damascelli, Lorusso, Rossiello, Toscano, Scauro, Natilla) su n. 21 componenti il Consiglio presenti, resi per alzata di mano, come accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE** le aliquote dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno **2024** e le relative detrazioni in premessa riportate e individuate nell’allegato prospetto (Allegato A);
- 2) DI DARE ATTO** che la detrazione di legge prevista per l’abitazione principale è pari a € 200,00; la medesima detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- 3) DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono a partire **dal 1° gennaio 2024**;
- 4) di ASSICURARE** la pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme di legge, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;
- 5) DI DARE ATTO** che, ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente;
- 6) DI RISERVARSI** di apportare al presente atto ogni eventuale necessaria modifica/rettifica/emendamento qualora intervengano maggiori e più specifici chiarimenti normativi tanto in relazione al sopra citato emendamento, quanto, in particolare, in relazione alla vigenza degli obblighi disposti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07/07/2023;

=====

- Su proposta del Presidente e con separata votazione, con n. 15 voti favorevoli (il Sindaco Ricci, Pinto, Vaccaro, Giordano Francesca, Bratta, Milo Milo, Ragno, Avellis, Acquafredda, Mangini, Fiore, Bellavista, Gesualdo, Giordano Francesco, Marrone) e con n. 6 voti contrari (Damascelli, Lorusso, Rossiello, Toscano, Scauro, Natilla) su n. 21 componenti il Consiglio presenti, resi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Bonasia

Il Presidente Assemblea Consiliare

avv. Domenico Pinto

Allegato A

	Aliquota IMU		
	Ente	Stato	Totale
Aliquota ordinaria	1,06 %	-----	1,06%
Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse			

	Categorie di immobili	aliquote		
1	Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche <ul style="list-style-type: none"> – Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; – Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna categoria, anche se iscritta in catasto unitamente all’immobile ad uso abitativo, ed a condizione che sia durevolmente ed esclusivamente asservita all’abitazione principale 	0,6%	-----	0,6%
	detrazione 200,00 €			
	– Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP)	0,6%	-----	0,6%
	detrazione 200,00 €			
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1 %	-----	0,1 %
	Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione della categoria D5):	0,3 %	0,76%	1,06%
3	Unità immobiliari ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, destinate ad attività produttive rientranti nelle aree ZES del territorio del Comune di Bitonto (incluse nella ZES Adriatica istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 settembre 2019) di nuova costruzione e avviate successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti aliquote, per i soli primi cinque (5) anni di attività, a condizione che detti insediamenti produttivi siano riconosciuti tali con Autorizzazione unica rilasciata dal Commissario Straordinario del Governo della Zona ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise e che le unità immobiliari siano possedute dalle Aziende utilizzatrici.	0,1%	0,76%	0,86%

Allegato A

4	Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758 della Legge 27 dicembre 2019 n°160		
5	Aree fabbricabili	1,06%		1,06%
	Altri fabbricati (Fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%	-----	1,06%
	Unità immobiliari destinate ad abitazione (escluso le pertinenze) possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, concesse in comodato gratuito, a parenti fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale, in base alla dichiarazione IMU da presentarsi nei modi e termini previsti.	0,935%	-----	0,935%
6	Unità immobiliari destinate ad abitazione principale (escluso le pertinenze) possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, concesse in comodato gratuito , a parenti fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale, in base alla dichiarazione IMU da presentarsi nei modi e termini previsti dal Regolamento, purchè il cedente abbia un reddito non superiore a Euro 5.000,00 come da indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e per una sola unità abitativa.	0,635%	-----	0,635%
	Unità immobiliari situate nel centro antico destinate ad attività svolta direttamente dal proprietario dei locali o dal conduttore degli stessi. La presente aliquota agevolata per unità immobiliari utilizzate o locate nel centro antico per attività nuove o già esistenti, viene riconosciuta per la durata di complessivi tre anni.	0,61%	-----	0,61%